

(N. 927)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1950

Concessione a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di lire 1.500.000.000

ONOREVOLI SENATORI. — Lo schema di disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, riguardante l'oggetto sopra distinto, è inteso ad autorizzare una anticipazione all'Istituto Poligrafico dello Stato di lire 1.500.000.000.

Esso trova la sua giustificazione nel fatto che l'Istituto sin dall'epoca della liberazione di Roma, ha iniziato la ricostruzione degli stabili, degli impianti distrutti durante la guerra ed il rinnovamento dei suoi macchinari sostenendo tutte le spese necessarie.

Lo stabilimento per la produzione della carta, sito a Foggia, è stato pressochè interamente distrutto e se ne è effettuata la ricostruzione in uno col ripristino del macchinario (reparto produzione della cellulosa, della pasta di straccio; della pasta di legno e reparto fabbricazione carta e cartoni con tre macchine continue), il cui complesso è stato integrato con una quarta macchina per la fabbricazione di carte pregiate e sottili che doveva acquistare sul mercato ed altri impianti accessori (per la fabbricazione dei collanti, per la essiccazione dei cartoni, ecc.).

La Cartiera di Roma (Nomentana) ha avuto necessità di disporre di un nuovo fabbricato, all'uopo costruito, per la conservazione delle materie prime ed altro stabile si è dovuto acquistare per usi diversi. La macchina continua ivi installata ha richiesto revisioni o rinnovamenti perchè l'usura di circa un ventennio non poteva consentire differimenti e non si è potuta procrastinare la dotazione di altri impianti accessori indispensabili.

Gli stabilimenti di stampa di Roma, (Officina Carte e Valori, Stamperia d'Arte e Stamperia dello Stato) non potevano — per la mole ed importanza delle lavorazioni da eseguire — non venire attrezzati secondo le esigenze della più progredita tecnica cosicchè, oltre alle opere di revisione e ripristino delle macchine e degli impianti, si è dovuta operare la sostituzione di macchine — talune aventi più di un cinquantennio di attività — con altre più moderne e veloci e comunque aventi requisiti di stampa da garantire contro possibili falsificazioni di valori.

Per dare esecuzione a tutta questa opera veramente importante l'Istituto ha dovuto

ricorrere per una aliquota notevole ad anticipazioni assai onerose con Banche, mentre la differenza ha inciso sul suo capitale circolante il tutto per somma pari a circa lire 1.500.000.000.

La spesa prevista nello schema del presente disegno di legge a norma di quanto stabilisce

l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione verrà fronteggiata con parte delle maggiori entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50 approvato già dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all'esame delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione, da parte del Tesoro, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di di lire 1.500.000.000 per sopperire alle spese per la ricostruzione del proprio stabilimento ed il ripristino del macchinario della Cartiera di Foggia, danneggiati dalla guerra, nonchè per l'acquisto e la costruzione di stabili necessari per una migliore sistemazione della Cartiera Nomentana di Roma e per l'acquisto di macchinario per gli stabilimenti di stampa.

Art. 2.

Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro del tesoro e l'Istituto Poligrafico dello Stato, saranno stabiliti il periodo entro il quale l'Istituto medesimo dovrà restituire

al Tesoro l'anticipazione suddetta, il tasso di interesse e tutte le altre modalità e condizioni che si renderanno necessarie. La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro del Tesoro da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo 1 della presente legge verrà fronteggiata con parte delle maggiori entrate previste dalla legge recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 4.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.